

#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

# PER Grieredia Benauti.

MELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA.



# INDICE.

		$\mathbf{\Lambda}$	Pag.
\$.	1.	Urigini delle presenti dispute	5
	2.	Testo della decisione de' 7 di dicembre del 1833.	7
5	. 3.	La G. C. civile à pretemesso di ragionare sopra	•
		le deduzioni principali degli eredi Abenante	1/
5.	4.	Illustrazione del titolo de'28 di settembre del 1731:	
		suo vero tenore	19
5.	<b>5.</b>	Vera intelligenza dello strumento di sopra trascrit-	
		to - Erroneo concetto che ne à formatò la G. C.	
		civile - Violazioni delle parti sostanziali del	
_	•	medesimo	22
5.	6.	Paragone delle fatte riflessioni co' diritti de' ricor-	
		renti originati dall'acquisto dello ex-feudo di	_
		S. Morello fatto dalla mano del Fisco nel 1800.	20
3.	7.	Metodo serbato dalla G. C. civ. nella discussione	
•	0	della causa - Fallacie nelle quali è caduta : Il diritto della Mensa non è un uso civico, e tan-	27
3.	8.	tomeno a quello inerente	30
•	9.	Non regge la seconda ipotesi immaginata dalla G.	JU
3.	9.	C. civile - La Mensa non à vantato mai alcun	
		diritto condominicale sull' ex-feudo	3-
٢.	10.	Indole e natura della prestazione richiesta dal ve-	,_
•		scovo di Cariati	3 <b>3</b>
s.	11.	Avendo perduto la famiglia Abenante il diritto del	
•		pascolo, e perciò l'equivalente del prezzo della	
		cessione, non è più tenuta al pagamento degli	
		annui ducati 33 3	39
<b>S</b> .	12.	Risposta ad una obbiezione	14
S.	13.	Sunto della causa ed epilogo delle ragioni dispu-	
		tate pe' ricorrenti	5
		m,	

#### 

#### S. 1. Origini delle presenti dispute.

retende la Mensa vescovile di Cariati di riscuotere a danno della famiglia Abenante l'annua prestazione di duc. 33, che crede infissa sopra le terre dell' ex-feudo di S. Morello.

Combattono costoro i di lei desideri, sostenendo di esser quella prestazione una riconoscenza personale, ossia una decima abusiva e costituita sopra un diritto spento con le leggi eversive delle feudalità, e co'posteriori decreti, che ne formarono il compimento.

Mirando allo scopo di render lieve per quanto sia possibile la noia del presente lavoro, giudichiamo istituir la disamina de'titoli e dei fatti della causa, quando c'intratterremo intorno alla critica della decisione della G. C. civile delle Calabrie, da noi denunziata con ricorso per annullamento. Basti per ora anticipare la notizia di avere quel magistrato manomesso da un lato i documenti e le pruove a lui offerte dalle parti. Confuso dall' altro idee distintissime; chiarissime leggi; principî inconcussi della materia.

Ed invero la Mensa di Cariati senza alcuna concessione decimava sopra gli animali de' forestieri che pascevano il corso di S. Leo posto sulla tavola del-

l'ex-feudo di S. Morello da tempi remoti.

Questa usanza era periodicamente contraddetta con frequenti piati da coloro, i quali avrebbero dovuto soggiacere al tributo a segno, che per tor via gli scandati, e a dir meglio per serbare la riverenza tra persone ecclesiastiche, più che per giustizia, entrarono per terzi a comporre la briga i padri Teresiani di Cosenza feudatari in antico di S. Morello.

Costoro passarono istrumento di transazione col vescovo di Cariati nel 28 di settembre del 1731.

Si conchiuse allora una doppia stipulazione. Con una si calcolò prudenzialmente l'importare dell'annuo reddito, che si definì in ducati 33 per transazione di somma.

Con l'altra i Teresiami si resero cessionari del vescovo per l'esazione del medesimo nel modo, e nella forma, nei quali esso stesso avrebbe dovuto esigerlo.

Col correr degli anni, la famiglia Abenante divenne proprietaria di S. Morello, sopra legale apprezzo fatto compilare dal Governo, e nel quale non si legge il peso a favor della Mensa. Questa circostanza va ricordata con ispecialità, cioè a dire che gli Abenanti non comperarono della mano del monastero quello exfeudo, ma da quella del Fisco, al quale era ricaduto per fellonia dell'intermedio possessore duca de Vero.

Avvenuta da poi la rovina del feudalismo e di tutte le sue prerogative, vennero pure abolite le prestazioni personali di qualunque specie e natura, nella sfera delle quali certamente si comprendeva quella pretesa dalla Mensa di Cariati; cosicchè essendo mancato ai cessionari il compensamento della cessione, si è avverato il caso della estinzione di quel diritto, che come un' ombra accompagnava l'abuso, finchè ebbe vita e vigore tra noi.

Il tribunale civile di Cosenza non dubitò di accegliere le posizioni dei ricorrenti. Diverso fato però li afflisse in G. C. civile.

Costei senza curar dei titoli dimostrativi della verace quistione, che aveva a risolvere, e mettendo in subuglio le più distinte nozioni di diritto con erroneo

raziocinio si è gettata nella contraria sentenza, brancolando sopra una moltitudine d'ipotesi che à figurato, allorchè aveva a poter valutare fatti permanenti ed autenticamente dimostrati.

5. 2. Testo della decisione de' 7 di dicembre del 1833.

#### Quistioni.

zione sotto l'impero delle vecchie leggi, stabilito un annuo canone a favore di una Mensa vescovile in compenso di decima, che esigeva da proprietari degli animali immessi al pascolo di un ex-feudo, è a vedersi, se un tal canone dovuto dal possessore dell'ex-feudo, su di cui fu infisso, sia stato abolito dalle leggi eversive della feudalità.

» 2.º Che di dritto per le spese?

#### Sulla prima.

» Ritenuto in fatto, che dall'istromento de'28
» settembre 1731 stipulato nelle forme solenne precedente l'apostolico assenso, e decreto della Congregazione dei Cardinali de'15 settembre 1730 tra monsignor Vescovo di Cariati, ed il convento di S. Teresa dell'ordine de'Carmelitani Scalzati di Cosenza,
risulta, che la detta Mensa di Cariati aveva il dritto di esigere la decima su gli animali, che pascolavano sulla terra di S. Morello, di cui era utile
padrone esso Convento e barone, i di cui padri
contrastavano un tal dritto in quantocchè pretendevano doversi restringere ad alcuni luoghi soltanto di
tal territorio; e che quindi ad evitare in ciascuno
anno de'litigi venne stipulato tra le dette parti quella

» convenzione, e transazione, in forta di cui la Men-» sa cedè ai padri Teresiani il dritto di decima, e » costoro si obbligarono a corrispondere l'annuo ca-» none perpetuo di ducati trentatre, stabilito per com-» penso del dritto ceduto senza verun' obbligo di evi-» zione, nè di restituzione di prezzo, avendo i detti » padri per lo pagamento di detto annuo canone, ob-» bligati tutt'i beni del convento mobili, e stabili, » presenti e futuri, ed in specie l'erbaggio dello stesso » territorio di S. Morello, nel quale istromento non » si parla affatto di animali di forastieri; ma degli » animali di qualsivogliano persone, nel che auche gli va animali dell'istesso convento, che pascolavano in » quel territorio fussero soggetti alla decima in favor » della Mensa, nè si parla affatto di corsi di privati, » ma di tutto il territorio di S. Morello.

» Attesocchè i signori Abenante attuali possessori » del detto ex-feudo coll'atto introduttivo di questo » giudizio petitoriale in data de'o dicembre 1830 nel » chiedere che si dichiarasse estinta la prestazione del » sudetto annuo canone si avvisarono di alterare i fal-» li, presentando un ragionamento del tutto smentito » dal sopracitato istromento: mentre essi dedussero in » primo luogo, che il dritto di decima esercitavasi » sopra gli animali de forastieri, e che quindi essen-» do avvenuta l'abolizione di tutt'i dritti di promi-» scuità colle leggi del 1806, 8 giugno 1807, 3 di-» cembre 1808, 16 ottobre 1809, 10 marzo, e 24 » maggio 1810, rimasero estinti, ed aboliti i dritti » di fida a favore de proprietari de fondi soggetti ai » corsi, e l'erba si consolidò alla semina. Dedussero » inoltre, che nel fondo di S. Morello esisteva il solo » corso di S. Leo formato di diverse proprietà parti-» colari, su di cui l'ex-feudatario esercitava per ef-» fetto dello stesso il dritto di fidare ai forestieri, ed

» a carico di costoro pretendevasi la decima, che fu » dalla Mensa ceduta ai Teresiani. Dedussero infine, » che tutti gli altri fondi dell' ex-feudo, o erano cu-» stoditi in disesa perpetua, o erano di natura bur-» gensatici, ed il feudatario ne godeva in modo esclu-» sivo, e quindi avvenuta l'abolizione suddetta il cor-» po di S. Leo fu sciolto, e per la maggior parte i " fondi, che lo componevano, essendo dell' istessa " Mensa e del Clero di Cariati, e di altri particolari » passarono all'inclusivo dominio di detti proprietarii. » cessò la fida, e con questo vennero a mancare quelli » a carico de'quali era il peso della decima, e perciò » la famiglia Abenante, essendo stata privata della for-» za di quelle leggi di esigere un dritto abolito, e » non potendolo neppure esercitare, perchè non vi è » più fida, nè più forastieri fidati, non ha più il do-» vere di corrispondere quella somma, ch' era prezzo » della cessione, per cui la Mensa promise ampia evi-» zione.

» Attesochè dalla semplice lettura del citato istromento risultano pienamente smentite tutte le assertive,
e deduzioni fatte dai sig. Abenante nel di loro libello introduttivo del giudizio; mentre in esso non
parlasi affatto d'animali de'forastieri, ma bensì degli
animali di qualsivogliano persone, nè si parla de'corpi de'privati, ma di tutto il territorio di S. Morello, nè si fa cenno di fida, e per ultimo si aggiunge il patto espresso di non dover la Mensa soggiacere ad alcun obbligo di evizione, nè di restituzione di prezzo.

» Attesochè sotto qualunque aspetto voglia riguar-» darsi il dritto di decima ceduto dalla Mensa ai Te-» resiani allora feudatarj di S. Morello (giacchè non » se ne conosce la concessione primitiva) esso non » venne colpito dalle leggi eversive della feudalità. Ed invero se voglia riguardarsi come un dritto inerente » all'uso civico, che i cittadini avevano di pascolar » l'erba, in tal caso si sarebbe abolito, quante volte » i cittadini e la Meusa avessero colla divisione del » fondo divenuto demanio ricevato un compenso dei » loro dritti in tanta porzione di territorio, che al » minimum doveva consistere nella quarta parte del » fondo, giusta l'art. 16 dell'istruzioni dei 10 mar-» zo 1810. E quindi se per l'art. 15 della legge del 2 » agosto 1806 furono conservati gli usi civici, e tut-» t'i dritti, che i cittadini possedevano sino a che » non si sarebbe fatta la divisione proporzionata al » dominio, ed ai dritti rispettivi, e se coll'art. 47 » delle istruzioni dei 3 dicembre 1808, accordandosi » ai proprietari la libertà di esentare i fondi della ser-» vitù di compascuo, chiudendoli con fossati, e pa-» reti, si eccettuarono i demanî, che non erano ano cora divisi, e se da legale documento esibito dalla » Mensa risulta, che il feudo di S. Morello non siasi » finora assoggettato ad alcuna divisione, sorge da tut-» tocciò la necessaria conseguenza, che non possa dirsi » abolito il dritto di decima, per la di cui cessione » devesi corrispondere tuttavia il canone alla Mensa. » Nè quì si opponga, che la divisione di quel feudo, » non sia seguita, dal perchè il dritto di pascolo ca-» deva sulle sole terre corse de' privati, i quali dritti » furono aboliti dal decreto de' 16 ottobre 1809, men-» tre una tal restrizione, come si è di sopra osservato » fu del tutto immaginaria poggiata dai sig. Abenante » nel loro libello, essendosi dimostrato abbastanza, » che il dritto di decima esercitavasi sull'intiero fon-» do , e non già sul corso de' privati , e perciò non poteva il fondo escludersi dalla divisione per virtù مر dell' art. 15 delle istruzioni de' 3 dicembre 1808 -» Che se poi il dritto di decima anzidetto voglia riguardarsi come un dritto di dominio, che la Mensa aveva sull'erba, e sugli animali qualsivogliano, ann che dello stesso padrone del fondo, un tal dritto
n che dell'art. 12 dell'istruzioni de'3 dicembre 1808
si reputò una servitù maggiore di semplice uso cin vico, non fu mai abolito dalle leggi eversive della
n feudalità, che rispettarono tali dritti tanto se si esern citassero dai baroni sui fondi dei privati articolo 12
n della legge de'2 agosto 1806, quanto se si vantassen ro dai privati sui fondi de' baroni articolo 12 delle
n citate istruzioni; quali dritti soltanto vennero dichian rati redimibili, perchè pregiudizievoli all'agricoltun ra, e vennero perciò indicate le norme per la permutazione di essi in denaro, e per quindi affrann carsi col Decreto de' 20 giugno 1808.

Attesochè niun suffragio possono i sig. Abenante te trarre dall'invocato decreto de' 16 ottobre 1809 per sostenere l'abolizione della servitù di pascolo; mentre un tal decreto abolì i dritti di pascolo, che gli ex baroni esercitavano su i fondi de' privati, e non già i dritti, che i privati esercitavano su i fondi de' baroni, quali erano i padri Teresiani utili padroni dell' expeudo di S. Morello, e quindi se la servitù di pascolo gravitava sul fondo degli stessi padri, il dritto della mensa esiste sempre fino a che non si dimostri, che siasi dato alla stessa un compenso quablinque.

» Attesochè d'altronde se pur volesse supporsi » abolita la servitù di pascolo sorgerebbe in favor della » mensa una maggior ragione di esigere il canone, » mentre il feudatario coll'abolizione del pascolo in » vece della sola decima, che godea acquistò la proprietà dell'erba di tutto il territorio di S. Morello » oggi posseduto nelle totalità da'signori Abenante.

» Attesochè in fine alle tante poderose ragioni,

a che assistono alla mensa, si aggiunge il proprio fatto » degli eredi Abenante, che in epoca molto posteriore » alle leggi eversive della feudalità riconobbero l'esi-» stenza del canone infisso sul territorio di S. Morel-» lo, mentre nel 1823 essendosi quell'ex feudo messo » in espropria dal signor Murgia fu sottratta dalla va-» lutazione dei fondi il capitale corrispondente al canone dovuto alla mensa, come risulta dalla copia » legale in istampa di pubblici affissi per l'aggindica-» zione diffinitiva di tutt'i terreni componenti quell'exm feudo, alla quale sottrazione detti debitori espropriati non si opposero, e si sarebbero certamente opposti. » se il canone non susse stato esistente; dapoichè i sondi con tal sottrazione venivano a soffrire in lor dan-» no una notabile diminuzione di prezzo. E tal docu-... mento irrefragabile rende superflua, ed oziosa la esi-» bizione della copia legale dell' istromento di acquisto » di detto ex-feudo, fatto dalla famiglia de signori Ban-» berio Toscano col peso di detto canone a carico del » compratore, giusta il certificato del notar Giovanni » Assisi di Cosenza, che osservò la detta copia legale » presso D. Luigi Ferraro uno degli eredi di detta fa-» miglia Barberio, ed altronde essi signori Ahenante » sarebbero stati ben accorti, e solleciti ad esibire il matitolo di acquisto nel lungo corso del giudizio, se ... lo avessero ravvisato favorevole al loro assunto.

### Sulla seconda.

Attesache dovendosi rivocare la sentenza impupo gnata con giusto gravame interposto dalla mensa, e rigettarsi in conseguenza le dimande inoltrate dagli peredi Abenante coll'atto introduttivo del giudizio, la condanna, di essi socumbenti alle spese dell'in» tiero giudizio medesimo è sostenuta dall'artic. 222

» delle leggi di procedura nei giudizi civili.

» La Gran Corte civile in continuazione dell'udienza del di due di questo corrente mese di dicembre, » ed in grado di contumacia riunita, pronunziando a definitivamente in conformità delle conclusioni del nubblico ministero fa dritto all'appello prodotto a nome dell'amministrazione Diocesana di Cariati, av--w verso le due sentenze del Tribunale civile di Cosen-» za del 7 maggio, e del 27 agosto 1832 - Quindi rivocandole, e facendo quel che far dovevano i primi giudici rigetta le dimande inoltrate da' signori Fal-» co, Abenante, e Martuoci coll'atto istitutivo del -20 giudizio in petitorio del dì 9 dicembre 1830. Con--» danna gli anzidetti appellati alle spese dell' intiero » giudizio, così in prima istanza, che in appello, lio quidate, non compreso il compenso dell'avvocato in » ducati cinquantadue, e gr. 08, oltre l'importo della » spedizione.

Noi procureremo di mostrare in tutto il loro aspetto i vizi, dei quali si è macchiata la G. C. civile, e

perciò proveremo le seguenti proposizioni:

I. Che la G. C. civile à renduto emendabile la

sua decisione per difetto di motivazione.

II. Che dal testo del titolo del 28 di settembre del 1731 sorge evidente l'indole e la qualità del peso consistente in una mera retribuzione personale. A qual proposito accenneremo la natura ed i particolari caratteristici delle decime ecclesiastiche, che nel caso nostro non si avverano.

III. Che variato sostanzialmente lo stato delle cose; ed annullato il soggetto, ovvero il diritto sopra del quale si poggiò la duplice convenzione, non vi sia più luogo a chiederne lo eseguimento a danno dei cessionari, che tutto an perduto. 5. 3. La G. C. civile à pretemesso di ragionare sopra le deduzioni principali degli eredi Abenante.

I maggiori dei ricorrenti fecero acquisto dell' exfeudo di S. Morello, non già pigliandolo dalle mani del monastero dei padri Teresiani di Cosenza, che n' era l'antico padrone, ma sì bene da quelle del Fisco, vigente lo impero delle vecchie leggi. Il feudo era sotto sequestro perchè devoluto alla Corona, attesa l'inconfidenza del duca de Vero feudatario.

Barnaba Abenante l'acquistò nel 1800. La compera fu regolata sul valor dei beni, i quali vennero apprezzati dagli agenti Regî, cosicchè ogni attributo di quelle proprietà, ogni vantaggio, ed ogni peso sopra le medesime venne in quel titolo solenne designato, nè alcuna gravezza di tal natura potrà mai esistere indipendentemente da quello, avendo il Governo venduto, ed Abenante comperato sulla fede e sulla valutazione praticata in quel rincontro, e sulle basi quivi stabilite.

Appena che i ricorrenti ricevettero le molestie dal vescovo di Cariati, ricorsero a questa potente difesa, e dedussero che » l'apprezzo legale (1) formato per ordine del governo in occasione della vendita di tal fondo (di S. Morello) non offre alcuna traccia di peso per decima prediale, perchè trattavasi di retribuzione personale ed industriale che è rimasta colpita dall'abolizione. Nel 6 di dicambre del 1830 fu esibito anche lo apprezzo, il quale è stato ritenuto dalle parti come inserito alla lettera nel fatto concordato.

Per maggiormente escludere la idea di peso reale

<sup>(1)</sup> Tutti i luoghi dei documenti, che si leggeranno inseriti nella presente memoria sono riportati nel corpo delle narrative della decisione impugnata.

sopra i fondi burgensatici, che quasi interamente componevano la tavola del feudo, e per includere l'altra verissima nel fatto, che la prestazione personale reclamata dal vescovo cadeva, o sopra i corsi dei particolari, o sopra i pascoli promiscui, esibirono i ricorrenti un certificato dello intero Decurionato del Comune di Scala del tenor seguente:

Ond' eseguire quanto ci viene ordinato dal signor Sotto-Intendente del distretto con suo rescritto in margine di una petizione avanzata alla prelodata autorità dai signori eredi della famiglia Abenante, onde ottenere dal sindaco e decurionato una fede di verità sui punti, che in detta petizione si contengono, si certifica da noi Sindaco e decurioni di questo comune di Scala e per la verità si risponde ai punti di domanda:

Che la famiglia Abenante, cui si perteneva l'exfeudo di S. Morello, dietro l'abolizione della feudalità perdè il diritto di promiscuità, e di fida ai forestieri, sui fondi dei particolari esistente in detto corso, (di S. Leo) essendo consolidata a favor di questi ultimi l'erba con la semina, e ciò nel solo fondo detto Corso di S. Leo, GIACCHÈ LE AITRE ESTENSIONI DI PROPRIETA DI DETTA FAMIGLIA DI NATURA DIFESE BURGENSATICHE NON ANNO SOFFERTO DIVISIONE , O'COM-PENSO, PERCHÈ NON CE NE CADEVA., AMA. SONO RESTATE DI PIENA PROPRIETA DI DETTA FAMIGLIA, col solo uso dei diritti civici, ossia di diritto di compascolo a favore dei concittadini, che vi hanno sempre vantato e continuato colla continuazione del godimento, giusta la consuetudine patria, e per la verità ec. ec. seguono le firme del sindaco, e dei decurioni.

Questo documento mirabilmente consuonava con l'altro attestato del Decurionato medesimo notificato dalla Mensa di Cariati contenuto in questi termini:

Si certifica da noi qui sottoscritti sindaco e decu-

rioni di questo comune di Scala, qualmente i beni tutti appartenenti alla famiglia Abenante del Comune di Rossano siti nell'ex-feudo di S. Morello rione di questo suddetto comune, non anno mai subito divisione alcuma, e nessun compenso han ceduto a favore della comune, ma si godono interamente dagli eredi della

suddetta famiglia Abenante ec. ec.

Costituita la G. C. civ. nella necessità di dovere statuire sopra la possibile esistenza di un diritto vantato dal vescovo in virtù di titolo secolare, e che disfavoriva le sue brame, come quindi a poco vedremo, e dovendo profferire condanna a pregiudizio di coloro che non erano i successori del primo contraente, ma semplici aventi causa dal Governo; era del suo ufficio indubitatamente intertenersi intorno allo apprezzo presentato dai ricorrenti, e ragionarne appositamente. Una tale eccezione era capitale ed assorbente comechè, se Barnaba Abenante comperò il feudo nella forma che glielo diede il Fisco, senza designazione di peso inerente sopra il medesimo, ne conseguitava una doppia idea sicurissima, cioè che il peso non esisteva, e che data la contraria ipotesi, non doveva sopportarsi dal comperatore.

Per opposto la G. C. à trasandato silenziosamente queste eccezioni sostanzialissime fondate com'erano so-

pra titoli ancor più importanti.

Ma questo non è tutto. Mentre la G. C. si taceva sopra questo argomento, preteriva anche la discussione del certificato trascritto di sopra, dal quale sorgeva la certezza della inesistenza della retribuzione, attesa la natura libera e burgensatica dei possessi della famiglia Abenante, e dall'altro lato si dimostrava lo scioglimento de' corsi privati sopra i quali pesava l'annuo tributo. E maraviglierà fortemente la Corte Suprema, allorchè rifletterà, che nel punto medesimo in cui la G. C. passava inosservato cotesto documento,

si fondava poi molto sopra di quello che il vescovo esibiva, e che muoveva dal medesimo fonte, cioè dal Decurionato di Scala.

Nè qui si ritenne quel magistrato; perciocchè gli piacque meglio divinare conghietturando, che decidere ragionando con calma sopra documenti accettati dalle parti per intrinseco valore.

Dapprima la G. C. à valutato sconciamente la forza dello strumento del 28 di settembre del 1731, su di che tornerà opportuno il ragionarne in altro luo-

go di questo lavoro.

Di poi à speso gran copia di parole in discettare sopra la promiscuità, e sopra i compensamenti degli usi civici, deviando sempre, e non mai stringendosi

sulla quistione unica che doveva risolvere.

In seguito per via di presunzioni si è persuasa della buona ragione del vescovo, togliendo argomento concludentissimo da un avviso in istampa pubblicato nell'anno 1823 a cura di un tal Murgia, il quale imprese la espropriazione di S. Morello, che non mai per verità ebbe luogo. E sopra tale appoggio à dichiarato di riuscire inutile l'occuparsi del certificato di notar Assisi di Cosenza, anche esibito dalla Mensa di Cariati.

Per intendere di quanta influenza si fossero queste due carte, non sarà grave udirne qualche parola.

Il certificato del notaio assicura, che in una copia di strumento tuttora esistente presso D. Luigi Ferraro marito di una Barberio di S. Giovanni in Fiore, risultava che gli autori di costei riconobbero la prestazione a favore della Mensa, allorchè comperarono nel 1804 i feudi di Verzino, Savelli, e S. Morello.

L'avviso poi fa conoscere la gravezza medesima, e la corrispettiva sottrazione che doveva farsi dal ca-

pitale dal prezzo dell'aggiudicazione.

Per quanto concerne il primo attestato, si osser-

va, che il notaio certifica di un fatto straniero ai documenti, d'onde avrebbe dovuto raccoglierlo, che anzi, sforzando la sua memoria riferisce che il documento esiste presso un'altra persona, cioè presso il signor Ferrari. Ma pei nulla à di comune l'acquisto, che per poco poniamo in ipotesi fatto dalla famiglia Barberio dei feudi di sopra indicati, con quello fatto dagli Abenanti del solo S. Morello.

Qual relazione intercede tra Barberio ed Abenante, se Barnaba il solo S. Morello comperò dalla mano del Fisco immune di qualunque gravame nel 1800, e Ferrari ne comperò altri nel 1804? Son queste cose contraddittorie, e le quali se mai potessero ritrarre del plausibile, certamente non varrebbero a determinare diffinitivamente ed in un subito il giudice per condannare qualunque persona in tanta oscurità ed in tanta incertezza.

L'avviso in istampa è poi debole sostegno al grave incarco di che ne à fatto base la G. C. civile per più ragioni.

In primo luogo perchè muove da terze ed estranee persone, il cui fatto non può offendere le ragioni dei ricorrenti.

In secondo luogo, perchè l'aggindicazione non vide mai la sua esistenza, cosicchè cade la imputazione che fa la G. C. ai ricorrenti del silenzio serbato intorno alla indicazione del così detto canone in favor della Mensa. I signori Abenante avevan diritto di proporre le loro doglianze sino al momento della vendita giuridica, ond'è che se credettero di tacersi all'apparir dell'affisso, non è perciò una logica conseguenza che discende da sicure premesse, di avere essi perciò solo riconosciuto e confessato la esistenza del peso. Questo metodo è vizioso troppo per non incontrare l'adesione della Corte Suprema severa strutatrice di ogni più ponderato giudizio.

In ultimo, nel punto che la G. C. spregiava, titoli, documenti, fatti ed argomenti poderosissimi, considerava poi sul pagamento dei canoni attribuito adi Emmanuele Abenante sino all' anno 1809, senza che questo estremo godesse del menomo appoggio negli attidel processo giudiziale. Fatto che se anche susse vero, neanche pregiudicherebbe ai suoi eredi; perciocchè non vi può essere ricognizione volontaria essece per modo da legittimare un abuso, e far risorgere un diritto irremisibilmente distrutto per imperiosa prescrizione di legge.

In somma la G. C. civ., a prescindere del giudizio erroneo da lei formato sopra i titoli, e le norme del diritto, à sentito vaghezza di spigolare indizi e conghietture da carte infide e detti equivoci, invece di vagliare i documenti autentici e concludentissimi, che a lei si offrivano dai litiganti, circondati di una moltitudine di ragioni ancor più positive tratte dai medesimi, non meno che dai fonti purissimi della schietta giureprudenza. Pare adunque che per le noverate sostanziali omissioni debbe la Corte Suprema ritrovare emendabile la decisione impugnata per questa prima rubrica di ordine. Vediamo ora se può la medesima decisione declinar la censura per quanto si attiene al merito del suo giudizio.

5. 4. Illustrazione del titolo de' 28 di settembre del 1731 suo vero tenore.

Nel preambolo del cennato istrumento è detto

Asseriscono con giuramento esse parti in detti rispettivi nomi, come essendosi preteso dalla mensa vescovile, e suo reverendissimo economo di detta Città di Cariati di esigere la decima sopra gli animali, che prendono il pascolo in tutto il territorio e pertinenze di essa terra di S. Morello, si sono però cagionate molte controversie e liti civili con esso venerabile convento di S. Teresa e per quello co' suoi reverendi padri a causa che questi hanno per lo contrario preteso di non potere l'accennata Mensa vescovile decima-re, se non che in alcuni luoghi di detta si è preteso e si pretende decimare in ogni luogo, e sopra ogni specie di animali, motivo per cui sono insorte di tempo in tempo tra di loro contrasti ed intrighi, per evitare i quali, e principalmente per mantenere l'armonia tra persone ecclesiastiche quali sono, ànno esse parti deliberato di convenire ad un ragionevole accordo e transazione.

A quale effetto avendosi fra di loro APPURATO B DISCUSSO IL CONTO DI QUANTO POTEVA IMPORTARE LA PRE-TESA DECIMA NELL'UNO, E NELL'ALTRO CASO, HANNO STABILITO E DETERMINATO DI CONVENIRLA E TRANSIGERLA PER ANNUI DUC. 33, da corrispondersi e pagarsi in perpetuum nella fine di aprile di ciascuno anno del predetto convenuto quo supra nomine a beneficio di essa Mensa vescovile di Cariati con Espressa condizione PERÒ, E NON ALTRIMENTI CHE L'ISTESSO CONVENTO DO-VESSE SUBENTRARE NELLE RAGIONI ED EVIZIONI DELLA PREDETTA MENSA, E COME DI LEI CESSIONARIO POTESSE BSIGERE LA DECIMA SOPRA GLI ANIMALI DI QUALSIVOGLIA SPECIE, E DI QUALSIVOGLIA PERSONA CHE FUSSE, CHE PA-SCOLERANNO NEL TERRITORIO DI S. MOBELLO, E DEL-L'ISTESSA MANIERA, CHB POTREBBE E DOVREBBE ESIGERLA LA SUDDETTA MENSA VESCOVILE CON METTERE E PONERE IL SUDDETTO CONVENTO NEL DI LEI LUOGO E PRIVILEGIO; quale transazione ed accordo ridondando in evidentissima utilità e beneficio comune, non meno di essa Mensa vescovile, che del predetto convento, ed affinche la medesima fosse sempre efficace si è stabilito...

Si accenna che sopra la convenzione cadde anche l'assenso apostolico, renduto nell'anno precedente 1730, e si discende alla doppia stipulazione in questi termini.

In vigore della quale trascritta transazione e cessione col preinserto assenso apostolico e suo decreto, essi RR. PP. di detto venerabile convento, promettono con giuramento tacto pectore, e si obbligano pagare puntualmente e corrispondere i riferiti annui duc. 33 in danari contanti nella fine di aprile di qualsiesi anno in perpetuum alla suddetta Mensa di Cariati e per essa in potere del suo economo generale che vi sarà pro tempore a ragione di detta decima per tutti gli animali di ogni sorte, e specie, che avranno da pascolare e pascoleranno in territorio di essa terra di S. Morello, e fare il primo pagamento nella fine di aprile del venturo anno, e così continuare sempre in futurum et in perpetuum singulis annis di detto mese in pace; per lo quale pagamento dell'accennati ducati 33 perpetui essi RR. PP. del suddetto convento successivamente futuri ec. e tutti li beni dell'istesso convento in detto nome mobili, stabili, presenti e futuri in genere et in ispecie l'erbaggio che in detto ter-RITORIO DI S. MORELLO SARA BC. . . .

Esso Reverendissimo procuratore di detto illustrissimo e reverendissimo monsignor D. Marcantonio Raimondi vescovo di Cariati e Gerenzia sponte, nomine
quo supra.. ed anche in virtù del preinserto assenso
apostolico e suo decreto con giuramento cede, trasferisce, e rinuncia translative by non extinctive
tutte e singole sub rasioni, iussi ed azioni, che
alla suddetta mensa vescovile di Cariati spettano
competono, o possano spettare e competere per causa della decima sopra degli animali di qualsivoglia
specie etiam di qualsivoglia persona, che pascoleran-

no nel suddetto territorio di S. Morello in beneficio di detto venerabile convento di S. Teresa quo supra nomine, e presso li suddetti RR. PP. presenti ed accettanti per loro ed altri RR. PP. successivamente futuri ed in perpetuum ec. del convento suddetto, ponen-DOLO IN SUO LUOGO ED AL RIFLESSO, VICE, GRADO E PRI-VILEGIO EC. E LO COSTITUISCE PROCURATORE IRREVOCABILE VELUTI IN REM PROPRIAM con ampia potestà di esigere, e quietare in forma, e come suo cessionario di pote-RE LA SUDDETTA DECIMA NELL'ISTESSO MODO B FORMA, CHE POTREBBE RSIGERE LA STESSA MENSA VESCOVILE DI CARIATI, E CON ESPRESSA CONDIZIONE ET NON ALITER, CHE LA SUDDETTA CESSIONE S'INTENDE ESSERE CORRESPET-TIVA ALLA DESCRITTA TRANSAZIONE, MA PERÒ TALE QUA-LE ALLA SUDDETTA MENSA VESCOVILE COMPETONO, SENZA VERUN' OBBLIGO DI EVIZIONE, O RESTITUZIONE DI PREZzo; ponendo super iuribus praedictis in possesso detto convento, quo supra nomine, e per essa alli accennati RR. PP. e priore presente per fustem ut iuris et moris est. Cum constituto et precario et pacto de capiendo in forma ec. ad habendum il detto convenuto, tenendum, et possidendum....

Quale TRANSAZIONE, CONVENZIONE, CESSIONE, ED ACCORDO promettono ec. ec.

5. 5. Vera intelligenza dello strumento di sopra trascritto -Erroneo concetto che ne à formato la G. C. civile - Violazioni nelle parti sostanziali del medesimo.

Chiunque riposatamente e scevro di amor di parte scorrerà il tenore della su riferita convenzione, ne raccoglierà senza molta fatica le quì appresso notate conseguenze:

I. Che verun titolo garantiva in prima alla Mensa di Cariati la riscossione di quel tributo, che per via di fatto, e per antico abuso esercitava sopra gli animali che pascevano gli erbaggi di talune contrade di S. Morello.

II. Che una tale prestanza gravava sopra i proprietari degli animali, i quali introducevano quelle torme sopra i terreni, nei quali era lecito il pascolo; e non già era dovuta dal convento dei Teresiani, exfeudatario di S. Morello. Verità che sorge nitidamente dalla lettera del patto talmente, che quei religiosi per quietar le brighe si frapposero come terzi tra la Mensa, ed i pretesi tributari; e mentre da un lato fissarono l'annua prestazione, dall'altro divennero cessionari, e procuratori in cosa propria della Mensa, ricevendone la cessione dei diritti, come condizione sostanziale dell'accordo, e come corrispettiva della somma stabilita negli annui ducati 33. Se il debito fosse stato diretto del pio luogo, non vi sarebbe stato bisogno della cessione, la quale include l'idea che il debito sia di un terzo.

III. Di qui ne discende spontaneamente la conseguenza combattuta con ostinazione della G. C., cioè a dire, che la prestazione pretesa della mensa non affliggeva altro bestiame, se non se quello dei forestieri; perciocchè, se il feudatario fosse stato l'originario debitore della decima, la transazione sarebbe caduta sul diritto, e non mai sarebbe stata accompagnata dalla cessione ampia delle ragioni per doppio motivo; sì perchè la cessione delle ragioni riflette l'esercizio che ne fa il cessionario contro i terzi; sì perchè al debitore non si fa cessione veruna, mentre succede l'estinzione della obbligazione quando si paga il debito, ovvero nel caso della cessione si opera la confusione del diritto con la obbligazione. Cosicchè se il feudatario, ossia il convento de' Teresiani di Cosenza fosse stato egli, e non altri il debitor della prestanza, mediante

la transazione avrebbe spenta la lite, ma non avrebbe potuto desiderare di sperimentare le ragioni della mensa transigente rimpetto ad altre persone per rivalersene, dacchè sarebbe stato egli direttamente ed unicamente il debitore dell' annua prestazione.

IV. Di fatto nello strumento del 28 di settembre del 1731 si legge la preziosa narrazione di tutti

questi avvenimenti.

Si comincia per confessare la incertezza delle pretensioni del vescovo, non meno relativamente all'esistenza del diritto, che al modo da recarlo in atto, tanto sul luogo del pascolo, che su le persone proprietarie degli animali.

Si conviene dalla stessa Mensa della incertezza che disfavoriva le sue brame, e che dichiarava la prestazione eventuale e litigiosa per natura e pe' suoi par-

ticolari requisiti.

Si assicura che la riverenza ecclesiastica principalmente, e non altro solido motivo spinse i padri a quelli accordi, ma che quelle condizioni vennero partite in doppio categoria per essenziale condizione del contratto, cioè in transazione di somma a favor del vescovo, ed in cessione di ragioni a pro del monastero.

V. La prima stipulazione riguardò soltanto l'ammontare del tributo, valutato in coacervo prudenziale, e ponendosi in considerazione le eventualità della esazione. In altri termini si volle irrevocabilmente fissare una certa somma annuale per non ritornare ad una periodica calcolazione. Si fermò il reddito a duc. 33 per ogni anno. E questa diffinizione di somma prese il nome di transazione per essere l'effetto della rinunzia che la Mensa faceva al di più, che per ipotesi avrebbe potuto pertenerle, se non vi avesse consentito. Fu questa adunque una transazione di somma unicamente, e nella quale non si contemplò, o transigette al-

cun diritto, sì come risulta dal testo dello stipulato.

VI. La seconda stipulazione luminosamente conferma questa idea verissima ed irrecusabile, avendo mirato alla cessione dei diritti, e delle ragioni, di che la Mensa transigente rivestiva il convento transattario appunto per fargli rimborsare sopra i pretesi debitori quella somma che per la sola quantità veniva transatta peo<sup>r</sup> ossequio del prelato.

Il monastero prese dalla Mensa la cessione delle ra ioni, dei diritti, e delle azioni nel modo istesso ch li godeva la cedente per riscuotere sopra gli animali di qualsivogliano persone quella stessa prestazione

che riscuoteva la Mensa pria del 1731.

E quì va ricordata l'avvertenza fatta di sopra, cioè che gli esteri solamente erano toleranti di quella retribuzione, e che sicuramente quelli animali non pascevano sopra i fondi burgensatici del barone, ma sopra i corsi dei particolari pe' quali aveva egli il diritto di fida. Ed ecco perchè la quistione s' impegnava con la Mensa intorno ai luoghi, dove si sosteneva dal feudatario che potevano pascolare gli animali, e non già sopra la intera continenza del feudo, sparsa in gran parte di proprietà burgensatiche e difese chiuse del feudatario.

Il monastero, che nel 1731 non poteva sicuramente antivedere i rivolgimenti politici che dovevano conchiudere quel secolo, e le variazioni di stati che dovevano schiudere il seguente, furono contenti di transigere nella somma le vaghe pretensioni della Mensa, e divenire sua cessionaria per esigerla da terze persone. Perciocchè a lui nissun pregiudizio ne derivava, sì perchè non si era costituito debitore per diretta obbligazione, sì perchè nella qualità di cessionario si rinfrancava di tutto. In somma con quello istrumento non s'intese fare altro dalle parti, sì come chiaramente dichiararono e convennero, che allontanare le occasioni di discordie.

Rendere facile all'antistite l'esigenza del prestito, senza che però il monastero in niente se ne risentisse. Poichè (torniamolo a ripetere) esso di nulla era diretto debitore.

5. 6. Paragone delle fatte riflessioni co' diritti de ricorrenti originati dall' acquisto dello ex-feudo di S. Morello fatto dalla mano del Fisco nel 1800.

Le ragioni fin qui messe in bella mostra a difesa del monastero dei Teresiani, e tratte dal seno della contrattazione del 1731 riescono di possente soccorso per gli eredi Abenante, i quali sono anche a quella stranieri ed indifferenti.

Ricordi ciascuno, che il feudo di S. Morello dai Teresiani di Cosenza fece passaggio nella casa de Vero, non si sa quando e come. Delitto di fellonia lo svelse dalla famiglia dei feudatari, e lo rimenò nel dominio della Corona, d'onde non riuscì che nel 1800. Da questo venditore privilegiato e splendido di tante prerogative comperò Barnaba Abenante *l'ex-feudo* di S. Morello.

Non vi è feudo nelle mani del Principe. Ogni nesso si scioglie, ed il feudo ritornato nel gran fonte donde in prima trasse le origini, ne riesce puro e sincero di qualunque affezione, ad eccezione di quelle clausole e di quelle limitazioni, che piace al supremo concedente d'imprimere nella nuova concessione con la quale ne investe l'acquirente. La famiglia Abenante è avente causa del Fisco, e non già dei padri Teresiani. Quelle gravezze che le à imposte il Governo deve soltanto sopportare, e se veruna ne indicò, veruna ne dovrà soddisfare nel tempo presente.

Muove da questo principio la duplice sostanziale avvertenza negletta dalla G. C. civile, vale a dire,

che nello apprezzo del feudo non si dichiarava il gravame, e che tutto in burgensatico si possedeva dagli Abenanti. Cosicchè versando la disputa nel fatto, di suprema necessità diveniva considerare sull'apprezzo, e versare in pari tempo sull'attestato del Decurionato del comune, che le posizioni dei ricorrenti mirabilmente assicurava. E quando pure la G. C. civ. dopo di aver ragionato sopra quelli documenti, ne avesse risentita per avventura la insufficienza, bisognava che col favore di altri mezzi d'istruzione avesse bene appesentito sulla quistione che decideva, e non passarvi invece troppo leggermente, e surrogando alle ragioni ed ai documenti un verboso ragionamento privo di bontà e di precisione.

## 5. 7. Metodo serbato dalla G. C civ. nella discussione della causa - Fallacie nelle quali è caduta.

Mentre che le parti quistionavano pertinacemente intorno al valore ed alla intelligenza delle cose convenute nello strumento del 1731; e mentre che dal medesimo sorgeva la cessione di un diritto incerto, che la Mensa faceva al monastero de' Teresiani, valutato soltanto nella cifra numerica, e che implicava altronde una seria discettazione rispetto agli obblighi del cessionario, derivanti dall'abolizione di quel diritto, che fu sostegno al contratto; la G. C. civ. comincia per piantare la quistione, sostituendo al disputabile in tesi la certezza in ipotesi, ed alla verità del fatto la propria opinione. Essendosi (essa disse nel proporre la quistione unica che discusse) con istrumento di solenne transazione sotto l'impero delle antiche leggi stabilito un'annuo canone a favore di una Mensa vescovile in compenso di decima, che esigeva dai proprietari degli animali immessi al pascolo di uno ex-feudo, è a vedersi, se

un tal canone dovido dal possessore dell'ex-seudo, su di cui fu infisso, sia stato abolito dalle leggi eversive della seudalità?

La G. 'C. così ragionando à scambiata interamente la natura del documento venuto in discussione, ed à riterato come certo ed indubitato quello che era

dubbio e disputabile.

- 1. A' premesso come un postuleto, che nello istrumento del 1/31 erasi per via di transazione fissato un canone a favore della Mensa di Cariati; nel punto che questo non vi si legge, anzi si desume il contrario. I Teresiani verun canone fissarono in favor della Mensa. Definitiono soltanto l'ammontare dell'annua prestazione presa coacervatamente per ogni anno, che l'era dovuta da terze persone. Si obbligarono di pagarla al vescovo, pigliandone le ragioni cedute, ossia rifacendosi del tantundem sopra i debitori di quella retribuzione. In altri termini il monastero si frappose tra il vescovo ed i proprietari, agevolando al primo l'esazione del reddito, di cui esso non fu, nè mai esser poteva debitore diretto. Tanto è lontano che il monastero costi-'tuì un canone transatto nel proprio nome a favor della Mensa!
- 2. Ritiene i duc. 33 come compensativi della decima che pretendeva la Mensa; allorchè essi lungi dal venir surrogati per transazione in luogo della pretesa retribuzione, costituivano per contrario il prezzo della cessione. Idea capitale, e che impegnava l'indagine per rispetto a conoscersi, se spento l'eseguimento della cessione per le sostanziali novazioni apportate dalle leggi agli antichi sistemi, dovesse oltre corrispondersi la prestazione convenuta dal cessionario.
- 3. S' intrattiene la G. C. in discutere, se quel canone così validamente costituito, fosse stato abolito dalle prescrizioni legislative promulgate nel periodo della

invasione militare in ordine alla sovversione del feudalismo e delle sue prerogative; senz' avvedersi che quando premetteva, come dommi inconcussi quelle nozioni di fatto legalizzate però gratuitamente da lei, non poteva dubitarsi per rispetto alla loro distruzione, comechè le leggi non retroagiscono sul passato.

Nel momento medesimo, in cui la G. C. civile si abbandonava a queste ipotesi create a dispetto della lettera del convenio, e dei documenti esibiti, e le stringeva in unica quistione, ometteva poi interamente d'intrattenersi intorno alle utili e necessarie investigazioni, reclamate dalla giustizia e dall'ufficio a lei commesso.

1. Trascurava di mettere in ricerca l'indole vera della convenzione del 1731, e cosa mai in quella si fosse realmente convenuto e stabilito.

2. Obbliava di risolvere il dubbio importantissimo, se mai taluno fatto cessionario di un diritto, fosse tenuto ad eseguire dal lato suo la cessione, nel caso in cui gli fosse mancato il prezzo della medesima, e l'esercizio appunto di quel diritto, che gli venne trasmesso.

3. Preteriva di discutere, se mai era legale la posizione dell'avversario che sosteneva di aver decimato sopra tutti i beni di S. Morello, ovvero fosse più plausibile l'eccezione dei ricorrenti, i quali affermavano di possedere tutto in burgensatico, e di aver perduto il diritto di fida sopra i fondi dei particolari, in rapporto ai quali aveva eseguimento quella prestazione venuta in parola nel 1731.

4. Ometteva di assicurarsi nel fatto, e perciò spregiava i titoli presentati in appoggio delle deduzioni spiegate dai ricorrenti, se mai dal Governo fosse stato indicata la gravezza, e se fosse stato pur vero lo scioglimento della promiscuità nel corso di S. Leo, unico fondo sopra del quale fidava l'ex-feudatario, e come assicuravano i documenti prodotti in giudizio.

b 3

5. Trasandava di definire l'indole e la natura dell'annua prestazione giusta le note regole del diritto canonico, per poi raffrontarla con le disposizioni delle

leggi vigenti.

Premessa questa generale notizia delle aberrazioni, e delle incurie, nelle quali si è ravvolta per vaghezza la G. C. civ., non maraviglierà la Corte Suprema, se ancor peggiore sia il ragionamento da lei tessuto, su del quale vacillando à finalmente conchiuso

per la condanna a pregiudizio dei ricorrenti.

Di fatto la G. C. civ. senza esaminare essenzialmente il diritto della Mensa lo figura sotto una doppia ipotesi, sia come un diritto inerente all' uso civico, sia come un diritto dominicale affliggente l'erba e gli animali del territorio di S. Morello; ed in ambe le ipotesi conchiude per la integrità della prestazione. Noi mostreremo assurdi i principi, e viziose per necessità le conseguenze che ne discesero.

#### 5. 8. Il diritto della Mensa non è un uso civico, e tantomeno a quello inerente.

L'art. 15 della legge del dì 2 di agosto del 1806 abolitiva della feudalità conservò gli usi civici e tutti i diritti, che le popolazioni vantavano sui demani feudali. Promise quella legge la ripartizione dei medesimi correlativa al rispettivo dominio ed ai diritti di ciascuno con altra legge posteriore, che fu poi la istruzione de' 10 di marzo del 1810 promulgata in seguito dell'altro decreto de' 3 di dicembre dell'anno 1808.

L'art. 16 fece la scala di tassa per lo compensamento degli usi civici. Ma questi usi erano definiti e propri dei cittadini, tanto che ogni ricompensa sia del massimo, sia del minimo cedeva in BENEFICIO DEL COMUNE, come sta scritto in quello articolo. Or la Mansa vescovile di Cariati era forse un comune, o un cit-

tadino esercente i diritti civici ed essenziali sul demanio feudale messo nel suo territorio? Tanto è falsa questa ipotesi, quantoche la Mensa non ministrava, nè anche i sacramenti ai rarissimi coloni del feudo rustico di S. Morello, dipendendo questa terra dalla parrocchia di Pietropaola. È dunque inapplicabile la prima ipotesi stranamente raffigurata dalla G. C. civile.

E cade qui in acconcio rilevare con quanta irregolarità abbia la G. C. accolte le difese della Mensa, e

messo in non cale quelle dei ricorrenti.

Ricordò la G. C, che l art. 47 del decreto de' 3 di dicembre del 1808 concedeva la facoltà ai proprieturi dei fondi di esentarli in tutto, o in parte dalla servitù del compascuo, e dall'ingresso degli animali, siepando, o arginando le rispettive possidenze. Da questa prescrizione vennero esclusi i demani feudali, ecclesiastici, o comunali non ancora divisi.

Or la G. C. per ributtare un pregiudizio che antivedeva da questa disposizione, si ripiglia considerando che costava da legali documenti di non essersi mai S. Morello soggettato a divisione, e che invano si ricorreva dagli Abenanti al decreto de' 16 di ottobre del 1809, che abolì tutt' i diritti di pascolo e di fida, che gli ex-baroni esercitavano so ra i fondi dei privati, il che era tutto immaginario, e poggiato dai signori Abenanti nel loro libello.

Or chi il crederebbe!.... Il legale documento di cui favella la G. C. è il certificato del Decurionato di Scala esibito dalla Mensa. E le immaginarie deduzioni erano nientemeno che l'apprezzo del feudo fatto per ordine del Governo, ed il certificato del Decurionato medesimo rilasciato per ordine superiore. Lo stesso Decorionato quando parla in modo da lasciar trasparire l'utile della Mensa è labbro infallibile e veritiero. Quando attesta in favor degli Abenanti, senza contraddi-

re alle precedenti assicurazioni, forma atti di così lieye momento da non curarsi nè molto, nè poco dalla G, C. civile! ..., Manifesta dunque è la violazione commessa da costei ai diritti incontrastabili e certi dei ricorrenti.

5. 9. Non regge la seconda ipotesi immaginata dalla G. C. civile - La Mensa non à vantato mai alcun diritto condominicale sull' ex-feudo.

Concetto veramente strano si è stato quello creato dalla G. C. giudicatrice nel supporre il diritto della Mensa come dominio sopra l'erba e gli animali. Dominio equivale a diritto reale, irrescindibile della cosa sopra del quale è infisso. Or la stessa Mensa confessò nello strumento del 1731 di non aver titolo costituente il suo diritto. Essere la sua pretensione poggiata sopra la eventualità del pascolo degli animali; pretensione per altro messa in contrasto per la esistenza, per la quantità, per la persona, e pel modo da pralicarla. Dominio di simil tempra certo che non si è mai veduto da che esistono leggi sulla terra, e buon senso nella testa degli uomini. Sotto un tal punto di vista strano è il rimando alla legge de' 2 di agosto del 1806, onde accomodare al caso l'art, 12. Quivi vien detto che tutti i diritti, prestati, e prestazioni TERRI-TOBIALI, cost in dangro, come in derrate, saranno conservati e rispettati, come ogni altra proprietà.

È indubitato che in quel testo si favella delle attribuzioni della seudalità, che era quasi moriente in quel periodo. E che d'altra banda il legislatore si occupava di prestazioni territoriali e diritti inerenti alla proprietà; pensiero illustrato dal tenore intiero di quella legge.

E noi abbiamo osservato che alla Mensa non per-

teneva alcuna cosa iure dominii, e tantomeno era feudataria di S. Morello, sì come la stessa G, C. considerò oppositamente in pro di lei nella sua decisione.

Colui che confessa di vantare un'azione puramente personale ed eventuale: che sostiene non essere stato mai padrone di alcun fondo, non può certamente risguardarsi come domino irrevocabile di quell'azione, e di quel fondo, che non mai possedette, senza incorrere in un riprensibile assurdo. Egli è questo perciò un secondo errore della G. C. civ., nel quale essa è caduta.

5. 10. Indole e natura della prestazione richiesta dal vescovo di Cariati.

Nel corpo del diritto canonico va fatta la definizione e partizione delle decime. E di più si apprende il come, da chi, ed a quale dignità debbano soddisfarsi.

La principale divisione consiste nelle decime personali, prediali, e miste. Le prime si prestano dall'opera delle proprie braccia (1). Le seconde si offrono dai frutti della terra (2). Le ultime provvengono dai frutti e dall'industria cumulativamente (3).

Così Giuseppe Urceolo (4) Decimarum autem duae sunt species, aliae sunt personales, vel sacramentales, aliae vero reales seu praediales. Primae enim salvuntur parochis, ut habeant curam animarum, et sacramenta iis subministrent, et proinde qui intra limites parochiae vivunt recipientes sacramenta, tenentur illis

<sup>(1)</sup> Cap. ad apostolicae 20 x de decimis.

<sup>(2)</sup> Cap. ex parte eod.
(3) Cap. pervenit 5. eod.

<sup>(4)</sup> Tractatus de transactionibus quaest. XXVI. n. 3.

correspondere de quantitate decimarum correspectiva ad curam ahimarum et perceptionem sucramentorum, sive ergo considerentur uti personales quae ex sola ratione administrationis sacramentorum debentur, solventur ab illis, qui intra limites Parochiae degunt, et a Parochis sacramenta recipiunt, sive uti reales, seu praediales, quae debentur ex quodam iure territoriali, seu iarisdictionis illius ecclesiae, intra cuius limites bona existunt, semper urroque modo debentur panochts sacramenta urroque modo debentur panochts sacramenta urroque modo debentur panochts sacramenta urroque modo debentur panochts sacramentorum panochts sacramenta urroque modo debentur panochts sacramentorum panochts sacramentorum panochts sacramentorum panochts sacramentorum panochts sacramentorum panochts sacramentorum existentialisticularitationis illius ecclesiae.

E Bernardo Van Espen (1) insegna praediales (decimae) dicuntur ratione praediorum, quia ex fructibus et proventis praediorum salvuntur. Decimae personales a canonistis dicuntur, quae ex rebus, quas quisque industria et opera sua acquirit, persolvuntur; veluti ex lucro honestae cujuscumque negotiationis; ex stipendio militae, ex venatione, piscatione, aliave professione vel opificio. Decimae mixtae dicuntur, quae partim personales, partim praediales sunt: quales sunt quae ex fructibus pecorum, ex faetu, lana, lacte ovis, aliisque similibus solvuntur.

Classificaté così le decime, vediamo per ora a quale rubrica possa appartenere quella che esigeva il vescovo di Cariati.

Certamente non vi sarà alcuno che immagini di riferirla nella categoria delle decime prediali, mentre non riscuoteva i frutti, o le derrate del fondo. Ne anche potrà includersi tra le personali, o le miste dacchè mancano i requisiti che le regole canoniche desiderano per dichiararle di tal natura. Essa era una di quelle retribuzioni nate dal caso, e poi man mano corraborata dal tempo e dalla riverenza dovuta dagli uo-

<sup>(1)</sup> Jus ecclesiasticum universum. Tit. de decimis. Capit. II. n. 4 ad 9.

mini ai ministri del santuario. In vero quella prestazione era incerta per quantità, incerta per eseguimento, incerta per luogo, incerta per le persone. Era nuda dei requisiti canonici, comechè non si prestava nè dalle, persone figliane, ed abitanti tra i confini della parrocchia, ma per contrario dai forestieri; non si pagava sopra i terreni di tale giuridizione, mentre la chiesa parrocchiale, che prendeva cura del feudo rustico di S. Morello era tuttaltra che quella di Cariati. In somma era un tributo annuo eventuale poggiato sopra il diritto di fidare, che godeva l'ex-feudatario, ed il quale era pure soggetto alle fasi del tempo, ed agli accidenti delle cose.

Era dunque un accessorio di un diritto ex-feudale, senza sostegno estrinseco, e senza base, per modo,
che spenta la causa principale, che il sorreggeva andava estinto anche l'accessorio, e la conseguenza di
quella, come è scritto nel codice della ragione, e delle
leggi (1). E che tale era l'indole di quella prestazione, e non altra lo abbiamo di sopra discusso, quando
ci siamo occupati delle caratteristiche del medesimo derivanti dal titolo del 1731; dalla prerogativa dei fondi
posseduti dai ricorrenti in assoluto burgensatico intoleranti perciò di qualunque servitù; dalle persone che
erano tenute a prestarla, le quali non vivevano intra
fines parochiae, ma erano esteri, che accidentalmente
talvolta menavano al pascolo gli animali nella contrada
di S. Leo in S. Morello.

In fatti lo stesso vescovo nelle sue difese non osa appellare peso reale la retribuzione controversa, e tantomeno personale, come erroneamente poi à fatto la

<sup>(1)</sup> Ubi principalis causa non consistit, nec ea quae sequentur locum habent. L. 19 ff. de regulis iuris.

G. C., volendone anche più della parte. Egli dice, posando sui generali, che il Vescovo di Cariati per dritto annesso alla dignità vescovile, non come feudatario esigeva la decima su tutti i fondi ed animali di S. Morrello.

È noto di essere la prestazione della decima ai propri vescovi, E PROPRI PARROCHI provveniente da di-

ritto divino, non da abuso di feudalità.

Egli non sa definire il suo diritto, nè sa niegare, o combattere le forti obbiezioni presentategli dagli avversari suoi; ma non e già che sia indefinibile e quasi di natura arcana un tal reddito. Noi lo dicemmo, è uno di quegli oneri nati in mezzo alle tenebre della remota antichità, e rispettato meglio dalla consuetudine, che dalla ragione.

Questa specie di tributi abusivi consigliati dalle circostanze, dall'opulenza degli antichi feudatari, e dal bisogno delle dignità ecclesiastiche, spesso surte per privati motivi, o di coscienza, o di largizione, o di usan-

za nou sono ignote ai sacri canoni.

Dicevansi angarie, o decime insolite, introdotte abusivamente e condannate dai padri della chiesa, e

dalle potestà temporali.

S. Tommaso (1) interrogato precisamente intorno a questo punto, cioè delle decime insolite, ossieno eventuali, o accidentali, si riporta al consueto ed al certo » decimas solvendas esse secundum consuetudi-NEM PATRIAE, et indigentiam ministrorum. E qui per consuetudine intende l'Angelico dottore la sicurezza della prestazione giusta le regole dei Concilì e dei Canoni.

Negli stessi sensi rescrisse Lucio III Papa all'arci-

<sup>(1) 2. 2.</sup> Quaest. 87 art. 2.

vescovo di Striconia (1), nè difforme fu la risoluzione del Concilio Laterano sotto Innucenzo III (2).

Nè pur tacque l'Imperio tra le dichiarazioni del

Sacerdozio.

Famosa fu l'ordinanza di Filippo Re IV di Francia del 1303, detta la Filippina, dove imperiosamente comanda. » Senescallus defendat singulos a nora exactione decimanum et primitiarum, et praesentationis; sed pro ut de iure fuerit, et hactenus est consuetum fieri.

Non dissorme su la costituzione Carolina di Carlo Imperator V. Re pure delle Sicilie del 1525, ripetuta nel 1528; ricordata nel 1532, e riserita dal

COVARRUVIAS (3).

Quel Sovrano dichiara, al dire di quel valentuomo » quod capitula, curati, aliaeve ecclesiasticae personae non contentae solitis decimis et bonis in fundatione donatis, aliisque quae eorum praedecessorum accipere et exigere consueverunt, incipiant et quotidie progrediantur petere et exigere VARIAS NOVAS DECIMAS MULTI-FORMIS GENERIS FRUCTUUM.

Post haec enumerat (Imperator) decimarum species; quas novitatis insimulare videtur, scilicet lignorum, faeni, herbarum, pascuorum, pinguium cornurarum bestiarum, ovium, agnorum, lanae, porcorum, vitulorum, anserum, et similium.

E che a prescindere dalle ragioni ventilate sino a questo punto, abusiva ed indebita era quella retribuzione che eventualmente riscuoteva il vescovo di Cariati, si scorge da che in sua vece vi avrebbe avuto diritto, se fosse stata legalmente costituita, il parro-

(2) Cap. 32 x eod.

<sup>(1)</sup> In cap. 20 x de decimis.

<sup>(3)</sup> Variar. Resolut. cap. 17. num. 8.

co, che aveva in cura gli abitanti di quelle contrade, quantevolte ancora da questi, e non dai forestieri si

fosse prestata.

In vero le epistole decretali stabiliscono questo principio specialmente dichiarato da Innocenzo III (1) in questi detti: perceptio decimarum ad parochiales ecclesias DB JURE COMMUNI PERNINET.

Ed il Fagnano illustrando questo testo (2) soggiugne, di quelle decime che si riscuotano dalla chiesa: INTRA LIMITES PAROCHIAE SUAE.

Questa regola si applica segnatemente dai Sacri Canoni alle così dette decime sopra gli animali che prendono il pascolo; caso che è precisamente il nostro. Per la riscossione di questo gravame fa d'uopo del concorso di una doppia circostanza, cioè che gli armenti pascano le terre tra i confini della parrocchia, e che abitualmente e senza interruzione vi si trattengano. Così il cap. 20 \(\tilde{x}\) de decimis, e così chiosa la Glossa: Ubi ergo pascuntur continuo, ibi decimae solvi debent.

Consoni a queste massime si dichiarano, non meno la scuola, che la giureprudenza della Sacra Ruota, e le teoriche esposte ritengono il Zipeo (3), Germano Forget (4), il Rebuffo (5) ed il Cardinal Serafico (6) nelle sue decisioni.

Lo stesso vescovo nello strumento di cessione del 1731 confessa che la decima veniva esatta non già sopra gli animali di certe persone, e di stazione sicura, e che continuo pascevano, ma per opposto sopra quel-

(6) Decis. 802 num. 1.

<sup>(1)</sup> Cap. 29 x de decimis

<sup>(2)</sup> Ad cap. 29 x de decimis num. 21.

<sup>(3)</sup> Consultat. de decimis n. 7.

<sup>(4)</sup> De decimis cap. 4 n. 6. (5) De decimis quaest. 6. n. 27.

li che pascoleranno in S. Morello, e di qualsiasi persona. E questa incertezza e questo vago era così frequente, che bisognò coacervare tutte le contingenze dei vari anni, per prendere una ragion media del tributo in duc. 33.

Pare che siesi mostrato sufficientemente, e 'forse anche più di quello che richiedeva il bisogno l'indole ignobile della prestanza in parola, la quale non altro era che un volontario gravame, creato ed esatto eventualmente a misura dell'esercizio del diritto di fida, del quale indubitatamente era una accessione indivisibile. Volgiamoci ora a discutere, se questa retribuzione possa sussistero dopo i cangiamenti apportati dalle leggi abolitive della feudalità in questo Regno.

5. 11. Avendo perduto la famiglia Abenante il diritto del pascolo, e perciò l'equivalente del prezzo della cessione, non è più tenuta al pagamento degli annui duc. 33.

Ben si potrebbe sostenere, che le pretensioni della Mensa di Cariati sieno state involte nell'abolizione delle decime di qualunque specie e natura proclamata col decreto de' 2 di dicembre del 1813, allorchè si occupava il Governo della congrua delle parrocchie del Regno. Questo decreto toglie ogni disputa nella materia che c' intrattiene. Ma piace risguardar la tesi da un' altro lato.

Il decreto de' 16 di ottobre dell'anno 1809 abolì i diritti di pascolo e di fida sopra l'erba di ogni stagione, che i baroni esercitano sopra i fondi dei privati. Da questa disposizione legislativa n'è venuto lo scioglimento del compascuo, e la perdita irreparabile del diritto che la famiglia Abenante esercitava in S. Morello sul corso di S. Leo, reso immune da qualunque servitù. Sopra di questa facoltà, o regalia, che voglia

appellarsi era fondata la prestazione del vescovo, la quale con quella formava un diritto promiscuo e comune a lui ed al feudatario. Or se lo scioglimento dei corsi è vero, sì come si è dimostrato con documenti legalissimi, ed il diritto di fida si è perduto dall' ex-feudatario, ne consegue che costui à perduto l' esercizio delle ragioni cedute dal vescovo contro i terzi.

E quì cade in acconcio ributtare una aberrazione consegnata dalla G. C. nelle considerazioni della de-

cisione impugnata.

La G. C. per escludere il grave argomento, che poco avanti abbiamo accennato si sbriga dicendo, che quella legge abolitiva colpiva i diritti dei feudatari sopra i fondi dei privati, e non già quello dei privati sopra i fondi dei feudatari.

Doveva la G. C. sciogliere il nodo, e non reci-

derlo.

Innanzi tutto era suo ufficio rammentarsi, che l'ex-feudatario non era il debitore diretto della prestazione nei beni proprì; ma che erano tenuti a sopportarla terze ed estranee persone nel caso che avessero introdotti gli animali al pascolo in S. Morello. Ed è ciò tanto vero che il feudatario divenne cessionario dei diritti del vescovo; il che importa che se da una mano dava i duc. 33, ne doveva dall'altra ricevere l'equivalente, astringendo i possessori degli animali a pagare la decima.

E se nel fatto gli animali non pascolano più con quelle condizioni, come nei tempi andati, ed i padroni de' medesimi nulla più pagano, perchè divenuti signori incommutabili dell' erba, giustizia vuole che il cessionario cui è tolto il prezzo della cessione, non debba più pagare ciò che si era obbligato di corrisponde-

re nel momento del contratto.

Doveva pure la G. C. classificare i diritti dei privati sopra i fondi dell' ex-barone. Ed in questa disamina, mentre non vi avrebbe incontrato quello del vescovo, avrebbe sicuramente avvertita una doppia circostanza cioè a dire, che ai particolari non altro spettava che gli usi civici, e le colonie, e che queste e quelli andavano definiti e ristretti delle leggi promulgate a tal fine. Comparando con questi diritti, la retribuzione pretesa dal vescovo di Cariati, si scorge evidentemente che non vi può stare inclusa in modo veruno.

Si ponga per ipotesi, che la prestazione pretesa dal vescovo esistesse tuttavia, e nel modo istesso, che aveva vita prima del 1731. Domandiamo noi, il vescovo potrebbe tuttora esigerla? E come il potrebbe, se le cose sono così cangiate in prosieguo, che non offrono più quel caso, dal quale quel diritto aveva nascimento e vigore?

Se ciascuno che era solito d'introdurre animali in S. Morello nol pratica più, tra perchè del suo proprio paese supplisce al bisogno, e perchè nei suoi fondi chiusi di nissuna gravezza è passibile; come la Mensa potrebbe pretendere di voler decimare, quando la cosa sofferente il peso manca del tutto? Quel diritto eventuale sarebbe estinto per le variazioni posteriori, anche nelle mani della Mensa, e senza lo stipulato del 1731.

Del pari si avvererebbe il caso anche in proposito di decime prediali, e di qualunque altro diritto reale, i quali rimarrebbero risoluti e distrutti, sia per la diversa destinazione delle terre ordinate dal Governo, sia per un avvenimento qualunque indipendente dal fatto proprio, sia in fine dalla perdita della cosa per volontà di legge.

Non è questo il primo caso nel quale taluno perda un diritto senza riceverne compensamento per motivo di generale stabilimento legislativo. Nè poi è attendibile ciò che si dice intorno al verun compenso che ne avrebbe il vescovo della retribuzione che perderebbe, dacchè l'indennizzazione dovrebbe supplirla chi à operata la perdita, e non mai il cessionario, il quale à perduto anch' esso l'esercizio del diritto che gli venne ceduto.

In quelunque obbligazione s' intende sempre apposta e sottintesa la clausola, rebus sic stantibus, et in eodem statu permanentibus, perciocchè al dir di Venulejo (1) giureconsulto non secundum futuri temporis sus, sed secundum praesentis aestimari debet stipulatio; ed è pur regola di diritto, che ea quae postea emergunt auxilio indigent (2). E Giacomo Cujacio (3) accenua tra i primi modi di operarsi la novazione, che pel suo avveramento risolve ogni consenso, la mutazione della causa e dello stato della precedente obbligazione: primo igitur mutata causa vel statu priorir obligationis.

Nè ultimo si presenta Giovanni Domar (4) il quale insegna, che oltre ai casi, ne' quali si risolvano le convenzioni per virtù della condizione risolutoria dipendente dal volere delle parti, ben altri casi offre la legge, nei quali la risoluzione del contratto dipende da accidenti estrinseci ed inimputabili al voler dell'uomo.

Le convenzioni risolvonsi talora per lo semplice effetto di qualche avvenimento. Così per esempio nello affitto di una casa, se il vicino ne oscuri i lumi, se il proprietario non ripari ciò che minacci rovina, se la casa debba essere demolita per un' opera pubblica;

(4) Leggi civili tom. 1. pag. 150. S. X.

<sup>(1)</sup> L. 137. S. 6. ff. de verborum obligationibus.

<sup>(2)</sup> L. 11. §. 8. ff. de interrogationibus in iure faciendis.
(3) Paratitla. Lib. VIII. Tit. 41. de novationibus et delegationibus. Vol. 2. coll, 556. Lit. E.

l'inquilino in tutti questi casi fa risolvere l'assitto. Cost una vendita è risoluta per qualche evizione, e per riguardo al compratore vien risoluta dal ritratto, passando il ritraente nel di lui luogo.

E MOLTI ALTRI AVVENIMENTI RISOLVONO DIVERSA-MENTE LE CONVENZIONI, SECONDO LO STATO NEL QUALE PONGONO LE COSE.

Queste teoriche mettono capo nella nota massima di diritto, che dichiara estinguersi l'obbligazione, se la cosa ricada in quel caso, donde non poteva avere cominciamento. Etsi placeat extingui obligationem si in eum casum inciderit, a quo incipere non potest (1).

GIACOMO GOTOFREDO E MATTEO WISSEMBACHIO (2) nelle illustrazioni a questa massima, rimarcano come principale avvenimento risolutorio il cangiamento sostanziale che può patir la cosa, il quale ne tronchi le conseguenze e gli effetti.

Quamquam et hic exceptio adhibenda, nisi rei, aut personae status essentialis ita mutatus fuerit, ut iam rei, seu ad eam rem qua de agitur inhabites sint, remque qua de agitur respuant. Ed il Presidente fabro (3) novera come causa efficiente della sostanziale varietà delle cose l'avvenimento creato dalla legge.

La cessione fatta nel 1731 dalla Mensa di Cariati in favore dell' ex-feudatario di S. Morello non ritrovando il suo progresso ed il suo eseguimento, e privando il cessionario dell'equivalente, ossia del prezzo della cessione è rimasa estinta, comunque da prima legalmente costituita, per la forza irresistibile dell'essenziale cangiamento arrecato dalla legge allo stato delle cose, mediante l'abolizione di quel diritto sopra del

<sup>(1)</sup> L. 140 ff. de verbor. obligationibus.
(2) Comment. de regulis juris. in L. 85.

<sup>(3)</sup> Suo Codice. tit. de novationibus. Disinit. 5, 9, e 10,

quale riposava la prestazione del vescovo: mutazione importante, e che à fatto ricader le cose in quello stato, dal quale non avrebbero potuto trarre origine e cominciamento.

#### 5. 12. Risposta ad una obbiezione.

Il vescovo era ricorso ad un doppio presidio, cioè ad una deliberazione del consiglio d'Intendenza del 1826, ed al fatto proprio di Emmanuele Abenante, il quale dicesi di avere prestato il tributo sino all'anno 1809.

In ordine alla deliberazione del Consiglio più cose van ricordate.

Innanzi tutto quelle provvidenze vennero rendute in occasione di brighe amministrative, e come semplice avviso. La deliberazione non fu, nè anche notificata; ed abbenchè lo fosse stata non influirebbe sulle sorti del presente giudizio, per non potersi confondere il possessorio col petitorio, i quali tra loro sono per legge separati e distinti.

Da ultimo un giudicato contenuto nella sentenza de' 19 di febbraio del 1830 del tribunal civile di Cosenza, confermata con decisione della G. C. civile delle Calabrie à fatto salvo nel petitorio le ragioni ai ricorrenti contro del vescovo di Cariati, e le quali ora pendono indiscusse nella Corte suprema dopo aver corso il doppio grado di giuridizione, al che si aggiugne che la medesima G. C. civile non ne à tenuto conto veruno.

Relativamente al fatto proprio di Emmanuele Abenante non incresca ricordarsi essere rimasa questa deduzione nuda di pruova e nella semplice assertiva della Mensa di Cariati. E che comunque così povera comparisse in giudizio, pure la G. C. l'à pregiata assai, trascurando interamente le eccezioni dimostrate dai ricorrenti, sì come è occorso di ragionar di sopra.

Ma posto il fatto del pagamento, non verrebbe a distruggere le ragioni, che fornisce la legge. Il fatto volontario valida la cosa che sta, non quella che cade e si annulla per volere di legge. Se Tizio paga a Sempronio cento aurei, supponendo che glie li dovesse: scoperto lo inganno, e la liberazione di legge ben si farebbe a pretenderne la restituzione. Quì Emmanuele Abenante avrebbe soddisfatto l'annua prestazione d'onde lo esentava la legge. Il suo fatto, qualunque si fosse non varrebbe a spegnere il suo diritto trasfuso agli eredi suoi, dacchè per perderlo era d'uopo di una formale rinunzia.

In fine gli effetti della eversione del feudalismo furono sensibili ed effettivi nelle Calabrie principalmente nel 1810, cioè quando quietati i moti civili di quelle provincie, si procedette alla ripartizione dei demani, e si eseguirono le prescrizioni delle nuove leggi.

L'ex-feudatario forse fidava ancora gli animali in quell'epoca primitiva di novelle istituzioni ingrate a quelle province, e quindi pagava il corrispettino al vescovo di Cariati. Quando in lui si spense il diritto, ritenne i passi, e rifiutò di corrispondere il reddito in avvenire. Qual è mai la pregiudizievole conseguenza di questo fatto sin quì immaginato e supposto?

### 5. 13. Sunto della causa ed epilogo delle ragioni disputate pe' ricorrenti.

Sogliono per lo più coloro che giungono al termine di penoso cammino riandar con la mente le passate cose, onde prendere alcua sollievo dalla memoria de superati disagi. Noi imitando questa innocente industria rammenteremo di aver dimostrato nella lunga discussione della causa, che innanzi ogni altra indagine, la Corte Suprema troverà censurabile per rito la decisione a lei denunziata, come quella che difetti di

ragionamento nelle parti essenziali della contestazione.

Qualora poi voglia penetrare a dentro nel giudizio formato dalla Corte giudicatrice, lo stimerà certamente emendabile ed erroneo per avere ritenuto come cosa sicura la fissazione di un canone nello strumento del giorno 28 di settembre del 1731, quando che in quello appena la somma venne stabilita, e la cessione dell'annuo tributo primariamente ebbe luogo a favore del monastero dei padri Teresiani di Cosenza. La quale stipulazione includeva la certezza di una doppia idea, cioè di non essere costoro stati mai i debitori del vescovo, e di non dover mai risentire alcun pregiudizio da quel contratto, dovendosi essi rivalere del tantundem sopra i terzi, i quali erano tenuti a prestare l'annua retribuzione.

Nè quì si asresterà la censura, comechè riproverà la Corte Suprema il metodo serbato dalla G. C. civile, la quale à prediletto vagar tra le ipotesi, che camminar sicura in mezzo ai fatti del giudizio.

Infine applaudirà al ricorso, riconoscendo anche essa non altro essere la retribuzione riscossa dal vescovo di Cariati, che un peso nato forse per circostanze particolari a noi ignote, ma che al certo si sosteneva sopra di un diritto ex-baronale spento tra le ruine della feudalità. È quì riterrà come principio di giustizia di ogni età e di ogni popolo, che a colui che manchi il prezzo, o il compensamento dell'obbligazione per virtù di forza irresistibile, qual'è l'impero della legge, non sia costretto allo eseguimento di quel convenio, squilibrato dalle variazioni posteriori, e perciò risospinto in quel caso da cui non potevano le cose avere cominciamento.

Napoli 16 di luglio del 1837.

Antonio Starace. Ferdinando Starace.

18/23340

- Digitized by Google